



Ordine
Nazionale
Biologi

®

LO STUDIO PROFESSIONALE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

CARATTERISTICHE GENERALI,
REQUISITI E CASI SPECIFICI



A cura di:
Pierluigi Pecoraro e Gianni Zocchi



Linea Guida

LO STUDIO PROFESSIONALE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

CARATTERISTICHE GENERALI, REQUISITI E CASI SPECIFICI

A cura di:
Pierluigi Pecoraro e Gianni Zocchi



ONB

Ordine Nazionale dei Biologi

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Presidente **Ermanno Calcatelli**

Vice Presidente **Antonio Costantini**

Tesoriere **Pietro Sapia**

Segretario **Luciano Oscar Atzori**

Consiglieri: **Pierluigi Pecoraro**
Domenico Luca Laurendi
Pietro Miraglia
Franco Scicchitano
Gianni Zocchi

Autori: **Pierluigi Pecoraro**
Delegato Nazionale alla Nutrizione ONB
Dirigente Responsabile UOS Igiene della Nutrizione,
SIAN – DIP Prevenzione ASL NA 3 sud
Professore a contratto Università di Napoli Federico II

Gianni Zocchi
Referente Commissione Nutrizione ONB
Libero Professionista
Professore a contratto Università di Siena



Linea Guida

LO STUDIO PROFESSIONALE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

CARATTERISTICHE GENERALI REQUISITI E CASI SPECIFICI

Settembre 2013

Questo documento costituisce un allegato al Vedemecum Il Biologo Nutrizionista revisione dicembre 2012, nel quale è possibile consultare altri aspetti inerenti la Professione di cui trattasi.



INTRODUZIONE

Fermo restando che per l'esercizio della Professione di Biologo Nutrizionista è necessaria l'iscrizione all'Albo, munirsi di assicurazione professionale ed essere in regola ai fini fiscali e previdenziali, si richiama l'attenzione sulla imprescindibilità di acquisire conoscenze e competenze post laurea, indispensabili per esercitare la libera Professione con scienza e coscienza. L'indicazione del Nostro Ordine, in sintonia e precedentemente al parere del Consiglio Superiore di Sanità 2009, resta sempre quella che sia preferibile conseguire la specializzazione in scienza dell'alimentazione o comunque seguire percorsi formativi con elevati ed aggiornati contenuti scientifici che comprendano sia attività teoriche che di tipo pratico applicative.

Inoltre, considerata l'evoluzione della normativa sanitaria e dei regolamenti ordinistici, il progresso tecnologico dei prodotti alimentari e delle evidenze scientifiche che confermano una sana e corretta alimentazione quale strumento efficace per la prevenzione di numerose patologie, la Professione di Biologo Nutrizionista trova sempre più consenso nella società di oggi, manifestandosi con le numerosissime richieste di consulenze e presenza in tantissime strutture non solo sanitarie ma anche di altro genere. Riteniamo quindi fondamentale esprimere alcune considerazioni al fine di esercitare la Professione nel pieno rispetto del codice deontologico, dell'etica professionale e delle regole e normative vigenti.



CARATTERISTICHE GENERALI, REQUISITI E CASI SPECIFICI

Partiamo da una premessa necessaria e cioè sottolineando la differenza tra Studio Professionale e Ambulatorio.

Nel primo caso, **Studio Professionale**, il Professionista svolge l'attività per nome e per conto proprio e quindi, tranne alcuni casi (rimandiamo a norme Regionali e Comunali), non è necessaria nessuna autorizzazione. Alcuni esempi di casi in cui è necessaria comunque l'autorizzazione sono rappresentati da attività che prevedono requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici come il laboratorio di analisi cliniche, precisando che tali norme sono comunque di carattere regionale e possono incontrare differenze, per cui si consiglia sempre di consultare quelle della Regione di interesse e anche le normative comunali.

Lo studio professionale è una struttura privata, non aperta al pubblico, che può coincidere con la privata abitazione ove il professionista eroga la prestazione professionale senza intermediazione. (cfr sentenza Cass. Civ.n.7738/1993 -). Per gli studi valgono i requisiti generali di agibilità (finestrature apribili, acqua potabile, luce elettrica con impianto a norma di legge D.M. 37/08 ex legge 46/90, ecc.) ai quali possono aggiungersi quelli fissati dai Regolamenti Comunali. Si precisa che non esiste l'obbligo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Le dimensioni, a secondo degli arredi e attrezzature utilizzate, dovrebbe essere minimo 9 (nove) metri quadri.

Nello Studio professionale del biologo Nutrizionista è vietata la vendita di integratori alimentari e di qualsiasi altro prodotto alimentare.

Lo studio professionale (associato) di più sanitari non necessita di autorizzazione, nel momento in cui ciascuno dei quali opera con una propria autonoma organizzazione che non prefigura un contesto organizzativo unitario dell'intera struttura tale da determinare verso l'esterno autonoma rilevanza, non si avvale di una complessità di persone e attrezzature tale da determinare una attività complessiva prevalente rispetto a quella del singolo operatore.



Pertanto, in ottemperanza alla normativa vigente, il Biologo Nutrizionista può esercitare la Professione in proprio studio senza nessuna autorizzazione, salvo la comunicazione di inizio attività da inviare al Sindaco o alla ASL competente sempre a secondo delle previsioni normative regionali.

L'ambulatorio è una struttura, generalmente una società, che gestisce le attività sanitarie, in cui il professionista esercita per conto della società stessa che prevede una organizzazione unitaria della struttura. E' ovvio che è necessario il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.

In alcune Regioni tali strutture, in dipendenza delle discipline e delle prestazioni che si vogliono erogare/esercitare, devono trovare capienza nei Piani Attuativi Locali in relazione alle necessità/bisogni del territorio afferente al Distretto Socio Sanitario.

In ogni caso tale verifica, in base alla normativa nazionale è comunque effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

In alcuni casi è necessario il possesso della specializzazione per la branca che si intende esercitare (consultare la normativa Regionale di interesse).

In particolare per i Biologi le discipline a cui corrispondono le prestazione da erogare, sono quelle previste dal D.P.R. 484/97 e per quanto concerne l'attività di Biologo Nutrizionista la disciplina è "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione". Il D.M. Sanità n. 185/98 individua, all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, l'Area Funzionale di Igiene della Nutrizione alla quale afferiscono determinate attività/prestazioni, definite anche nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), tra cui ad esempio: valutazione dello stato nutrizionale, predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, consulenze dietetico-nutrizionale, prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, educazione alimentare, ecc...

Per esercitare all'interno di un poliambulatorio, centro, clinica, ecc., quindi comunque strutture sanitarie, sono necessarie le prescritte autorizzazioni vigenti a livello regionale.

È fatto divieto di esercitare la Professione di Biologo Nutrizionista, per



esempio, all'interno di un laboratorio di analisi, per il quale non ne è espressamente prevista la possibilità nella autorizzazione che deve quindi specificare le branche/prestazioni che possono essere erogate.

In tal caso infatti si configurerebbe una struttura sanitaria polispecialistica.

Nelle palestre, considerata la presenza di un locale infermeria o primo soccorso che può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario, è possibile esercitare la professione di Biologo Nutrizionista, finalizzata alla valutazione dei bisogni energetici, nutritivi e determinazione della dieta ottimale per un miglioramento dello stato di salute e del benessere, esclusivamente per gli utenti della stessa palestra. In ogni caso potrà necessitare specifica autorizzazione e/o comunicazione agli uffici competenti. Non può quindi essere considerato uno studio professionale aperto a tutti, per la quale tipologia occorrono i requisiti sopra riportati ed in particolare sarebbe necessario disporre di un accesso per gli utenti diverso da quello eventualmente utilizzato per altre finalità non riferite all'attività professionale, inoltre i locali dello studio devono essere nettamente separati da quelli destinati ad altri usi e devono essere chiaramente identificabili.

Si sconsiglia di esercitare la Professione di Biologo Nutrizionista all'interno di un qualsiasi esercizio commerciale, ad esempio **centri estetici, erboristerie (parafarmacie, ecc.), centri benessere, compreso la farmacia**, considerato il carattere "personalissimo" della prestazione sanitaria resa negli studi professionali.

Per esercitare la Professione di Biologo Nutrizionista in collaborazione ovvero all'interno di altre strutture (centri estetici, palestre, farmacie ecc...) è necessario verificare che ciò non sia vietato dalle specifiche normative di settore sia a livello nazionale che territoriale.

Questo Ordine ritiene opportuno che la professione venga esercitata in correlazione ad attività volte al benessere psico-fisico della persona ed in armonia e rispetto dell'etica e della deontologia professionale.

Si raccomanda, pertanto, che il Biologo Nutrizionista agisca con competenza, efficienza, etica e trasparenza, in locali ove sia garantito il pieno rispetto della privacy dei clienti ed evitando l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e/o di contrasto con le norme deontologiche.



Sulla **possibilità di consigliare Integratori alimentari e/o fare “educazione e informazione”** sui prodotti stessi, nelle farmacie, erboristerie ed esercizi simili, si richiama l’attenzione sulla loro definizione:

sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.....,

ne consegue che per un corretto consiglio o suggerimento di uno specifico prodotto o di indicazioni sulla corretta alimentazione, del soggetto richiedente, è necessario conoscere la comune dieta e quindi l’intake nutrizionale del soggetto stesso, attraverso strumenti tecnico/professionali propri dell’inchiesta alimentare e dell’analisi nutrizionale che rientrano nel complesso delle attività professionali proprie del Biologo Nutrizionista e cioè della valutazione dei bisogni energetici e nutritivi finalizzati anche alla determinazione della dieta ottimale quale strumento per il miglioramento dello stato di salute e del benessere. Sebbene il “consiglio nutrizionale” non necessariamente debba concludersi con la determinazione/prescrizione di una dieta (alimentazione quantitativamente e qualitativamente definita), il cittadino può quindi liberamente acquistare un integratore alimentare ed assumerlo seguendo le indicazioni riportate in etichetta.

Laddove si vogliano dare o si richiedessero particolari consigli anche se di tipo consultivo, è necessario acquisire informazioni dietetiche attuali e/o pregresse ed analizzare le singole situazioni, “valutazione dei bisogni energetici e nutritivi” venendosi a configurare una attività professionale riservata tra l’altro alla professione di Biologo Nutrizionista o di Medico, così come specificato, con le diverse competenze, nella normativa vigente, non ultimo nel Parere Ministero della Salute CSS del 13/01/2010.

Tutto quanto sopra riportato, trova soprattutto fondamento nell’articolo 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie (TULLS - R.D.1265/1934) tuttora vigente, salvo le modifiche intervenute con il DPR n. 854 del 10/06/1955 e con la legge di riforma sanitaria 833/78 di cui alcuni articoli non ancora abrogati ed in



ultimo il D.lgs 229/99, in cui espressamente all'art. 8 ter dispone che le Regioni determinano le modalità ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie riprendendo quanto già previsto dalla legge 833/78.

Si sottolinea che tale D.lgs 229/99, al comma 2 dell'art. 8 – ter prevede che: la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione in particolare:

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e **di laboratorio**;

strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, "l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 3, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

Un'ultima precisazione, riguarda il divieto di eseguire analisi chimico cliniche di laboratorio, all'interno di uno Studio Professionale che come evidenziato non è in possesso delle necessarie autorizzazioni.



CONCLUSIONI

In conclusione, si rammenta che tutti gli studi professionali ancorché non necessitano di autorizzazione, sono comunque sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti che in qualsiasi momento potranno verificarne i requisiti e le attività svolte in riferimento a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività.

Allo stesso modo, l'Ordine Nazionale dei Biologi, anche mediante il Consiglio di Disciplina, ha il dovere di vigilare sull'operato dei propri iscritti, affinché svolgano la Professione nel rispetto delle leggi, del Codice Deontologico e comunque di tutte quelle buone prassi che rendano il doveroso prestigio alla nostra Categoria, esercitando, il Biologo Nutrizionista, in questo caso, la sua principale ed unica funzione di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Nota: questa linea guida, non potendo essere esaustiva e definitiva, considerato l'evoluzione e le possibili differenziazioni delle norme Regionali e Comunali, raccomanda di informarsi sempre e comunque presso gli uffici competenti nell'area individuata per l'inizio dell'attività professionale (Uffici Comunali, Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali).